

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 671}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALDEROLI, PROVERA, CERESA, DEVETAG, HÜLL-WECK, PETRINI, STICOTTI, VALENTI, ZOCCHI, GRUGNETTI, BONATO, CASTELLAZZI, DALLARA, FONTAN, GILBERTI, MAGRI, MONTANARI, ORESTE ROSSI

Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e nuove norme in materia di esercizio della professione di odontoiatra

Presentata l'8 giugno 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Non tutti, per fortuna, nel corso della loro vita devono fare ricorso alle cure di un chirurgo. Così non è invece per quel che riguarda le terapie odontoiatriche: chi più e chi meno, chi presto e chi tardi, ma comunque tutti nella vita hanno bisogno di sottoporsi a terapie dei denti e del cavo orale. Verificata, su queste premesse, l'enorme richiesta di cure odontoiatriche, ne consegue che il numero di sanitari operanti nel settore è estremamente elevato. Eppure mentre per il chirurgo e per tutti gli altri operatori sanitari esistono norme, regole, ordinamenti che tutelano il professionista, la sua categoria ed i pazienti che si affidano alle sue cure, per l'odontoiatra esistono leggi, decreti, sentenze della Corte costituzionale lacunose, ambigue ed in aperta contraddizione le une con le altre. Ciò ha portato a gravi conseguenze sotto l'aspetto legale e

pratico: la mancanza di un ordine professionale specifico, l'assenza di un suo regolamento e di una sua strutturazione imediscono da un lato la tutela della professione e del professionista che, per esempio, in molti casi, non è neppure coperto dalla tutela previdenziale e, dall'altro, la tutela del cittadino in quanto paziente. La palude legislativa che regola, a tutt'oggi, la professione dell'odontoiatra, impedisce infatti al cittadino di avere piena cosapevolezza e coscienza della figura sanitaria a cui affidarsi per le cure odontoiatriche, creando così i presupposti per il dilagare dell'abusiismo e del prestanomismo professionali.

Prima di procedere all'esame analitico della presente proposta di legge che, senza avere le pretese di una legge quadro, mira a colmare tutte le lacune sopra citate, si ritiene opportuno focalizzare le normative vigenti sulla professione odontoiatrica.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Fino all'entrata in vigore della legge 24 luglio 1985, n. 409, per l'esercizio della professione di odontoiatra era richiesta la laurea in medicina e chirurgia e la relativa abilitazione con o senza lo specifico diploma di specializzazione in campo odontoiatrico. Nell'anno 1980, in ottemperanza alle normative della Comunità europea, con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, fu istituito il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentale. A seguito di questa istituzione, fu emanata la legge 24 luglio 1985, n. 409, « Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative allo stabilimento e alla libera prestazione dei servizi da parte di dentisti cittadini di Stati membri della Comunità europea ». Il legislatore, nella legge n. 409 del 1985, ha voluto tenere presente e regolamentare l'esercizio della professione non solo da parte dei neo-laureati in odontoiatria, ma anche da parte dei laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico o sprovvisti di esso ma iscritti al relativo corso di laurea antecedentemente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, e più precisamente prima del 28 gennaio 1980. Nella legge istitutiva della professione, venivano previsti due albi professionali separati presso un unico ordine e cioè l'albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Per i laureati in medicina e chirurgia provvisti di specifica specializzazione non veniva fissato obbligo d'iscrizione all'albo professionale degli odontoiatri, ma era lasciata loro la possibilità d'iscrizione al solo albo professionale dei medici chirurghi con una speciale annotazione di qualifica. Per i laureati in medicina e chirurgia, iscritti antecedentemente al 28 gennaio 1980, privi di specialità in campo odontoiatrico, era prevista invece la possibilità di opzione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, tra l'albo professionale dei medici chirurghi e quello degli odontoiatri. La legge n. 409 del 1985, che avrebbe dovuto istituire e regolamentare la professione di odontoiatria, portò invece con l'ambiguità, la lacunosità ed anticostitu-

zionalità delle norme in essa contenute, ad un caos nella categoria professionale ed all'esplosione di una serie di contenziosi e ricorsi alla Corte costituzionale. Il primo colpo alla già traballante legge 24 luglio 1985, n. 409, arrivò dalla legge 31 ottobre 1988, n. 471, che prevedeva per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia negli anni 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, soggetti questi che erano già a conoscenza dell'esistenza del corso di laurea specifico di una facoltà istituita a numero chiuso, la possibilità di optare per uno dei due ordini professionali entro il 31 dicembre 1991. Il secondo colpo, e ben più letale, alla legge n. 409 del 1985, arrivò con la sentenza n. 100 del 1989 della Corte costituzionale, che evidenziava disparità di trattamento di soggetti aventi lo stesso diritto e abrogava parte degli articoli 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, ponendo su uno stesso piano specialisti e non, dando a questi ultimi possibilità d'isciversi anche all'albo professionale degli odontoiatri restando iscritti a quello dei medici, senza limiti di tempo e, secondo un'interpretazione della Commissione centrale esercenti la professione sanitaria, dando loro possibilità di usufruire della sola annotazione. Invece, per i soggetti previsti dalla legge 31 ottobre 1988, n. 471, non è più stata emanata alcuna disposizione e quindi essi sottostanno, a tutt'oggi, alle relative disposizioni; situazione, questa, confermata dal Ministero della sanità con risposta del 19 luglio 1991 al quesito posto dall'ordine dei medici chirurghi di Frosinone. La convivenza di due albi professionali in uno stesso ordine ha evidenziato in maniera sempre più evidente le difficoltà organizzative e di conduzione di una siffatta situazione, anche perché la legge n. 409 del 1985, trasferendo i poteri di cui alle lettere c), f) e g) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ha assegnato alle relative commissioni degli odontoiatri e dei medici i poteri disciplinari, quello di interposizione nelle controversie e quello di designazione dei rappresentanti della specifica professione lasciando le altre incombenze e soprattutto

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la tenuta dell'albo professionale ancora alla competenza del consiglio dell'ordine. Tale complessa situazione ha comportato il realizzarsi di una realtà quanto mai variegata ed a volte contraddittoria in ambito nazionale. Vi sono ordini dove tutti gli esercenti l'odontoiatria sono iscritti al rispettivo albo professionale ed altri invece dove, a seconda dell'interpretazione condivisa, le normative variano apparentemente senza limiti ben precisi. È chiaro quindi che la creazione di un ordine autonomo degli esercenti l'odontoiatria, che metta fine ad una situazione inaccettabile per una professione tanto importante e delicata, è ormai condizione obbligatoria anche nell'ottica della realtà europea. Di questa necessità è convinta sostenitrice la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri e lo sono anche le associazioni più rappresentative di categoria. Da tutto quanto sopra esposto appare inequivocabile che il titolo I, e più specificata mente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6

e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, hanno completamente disatteso le aspettative e se ne rende necessaria la sostituzione. Viene presentata pertanto questa proposta di legge che, colmando il vuoto legislativo inerente la professione e nella salvaguardia delle situazioni pregresse, dà vita all'ordine professionale degli odontoiatri istituendo i relativi ordini provinciali, le relative federazioni, l'albo professionale degli ordini, un sistema previdenziale e misure da attuarsi contro le piaghe dell'abusivismo professionale e del prestanominismo. Nella parte riguardante l'ordinamento della professione è stata presa come punto di riferimento la strutturazione già esistente per l'ordine dei medici, ampiamente modificata in relazione alle specifiche esigenze della professione e tenuto conto delle proposte di modifica da tempo auspiccate dai rappresentanti stessi dell'ordine dei medici nei confronti del proprio ordinamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« ART. 1 — 1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra.

2. Formano oggetto della professione sanitaria di odontoiatra le attività inerenti la diagnosi e la terapia delle malattie e delle anomalie congenite ed acquisite dei denti e del cavo orale, delle ossa mascellari e dei relativi tessuti, nonché le attività di prevenzione e riabilitazione odontoiatrica.

3. L'esercizio della professione di odontoiatra è consentito esclusivamente agli iscritti all'albo professionale provinciale degli odontoiatri, di cui all'articolo 3.

4. L'odontoiatra ha facoltà di prescrivere tutti i medicinali, gli esami di laboratorio e le indagini diagnostiche necessari all'esercizio della sua professione ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« ART. 2 — 1. In ogni provincia è costituito l'ordine provinciale degli odontoiatri.

2. Sono organi dell'ordine provinciale degli odontoiatri, con durata in carica di quattro anni, l'assemblea provinciale degli iscritti all'albo professionale, il consiglio direttivo provinciale, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti.

3. L'assemblea provinciale, costituita dagli iscritti all'albo professionale provinciale degli odontoiatri, elegge fra gli iscritti all'albo, con il sistema maggioritario e garantendo comunque la rappresentanza delle minoranze, il consiglio direttivo provinciale.

4. Ciascun ordine provinciale degli odontoiatri tiene l'albo professionale provinciale degli odontoiatri di cui all'articolo 3, e l'elenco transitorio aggiunto di cui al regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1930, n. 943 ».

ART. 3.

1. L'articolo 3 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« ART. 3 — 1. Presso ciascun ordine provinciale è istituito un'albo professionale provinciale degli odontoiatri, al quale sono iscritti gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra residenti nella provincia. L'iscrizione all'albo è condizione obbligatoria per l'esercizio della professione di odontoiatra e ne autorizza la pratica in tutto il territorio nazionale.

2. Per l'iscrizione all'albo professionale provinciale degli odontoiatri è necessario:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
- c) avere la residenza nella provincia nella quale è istituito l'ordine.

3. Possono ottenere l'iscrizione all'albo professionale provinciale:

a) i laureati in odontoiatria, abilitati all'esercizio professionale ai sensi della legislazione vigente;

b) i laureati in medicina e chirurgia, iscritti al relativo corso di laurea entro l'anno accademico 1984/1985, ed in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio professionale;

c) i laureati in medicina e chirurgia, in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in odontostomatologia e in materie affini;

d) i cittadini degli Stati membri della Comunità europea, di cui all'articolo 7, primo comma;

e) i cittadini stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale in Italia e che siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia e che abbiano il godimento dei diritti civili.

4. I laureati in medicina e chirurgia di cui alle lettere b) e c) del comma 3, che si iscrivono all'albo professionale provinciale degli odontoiatri mantengono la facoltà di reiscrizione all'ordine provinciale di provenienza. È vietata l'iscrizione contemporanea ad entrambi gli ordini ».

ART. 4.

1. Al consiglio direttivo dell'ordine provinciale degli odontoiatri spettano le seguenti attribuzioni:

a) eleggere fra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;

b) provvedere alle iscrizioni ed alle cancellazioni dall'albo professionale provinciale;

c) provvedere alla tenuta dell'albo professionale provinciale ed alla sua pubblicazione annuale;

d) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'ordine professionale;

e) designare i rappresentanti dell'ordine provinciale presso commissioni, enti ed organizzazioni;

f) promuovere iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale ed al progresso culturale degli iscritti;

g) concorrere con le autorità locali nella predisposizione e nell'attuazione dei provvedimenti di interesse dell'ordine professionale;

h) esercitare il potere disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti all'albo professionale provinciale;

i) interpersi, ove richiesto, nelle controversie fra odontoiatra e odontoiatra o fra odontoiatra e persone od enti in relazione all'attività professionale per ragione di spese, di onorari e per le altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancato accordo, dando il proprio parere sulle controversie stesse;

l) valutare, a richiesta dell'iscritto, la congruità degli onorari percepiti per l'opera professionale prestata;

m) assumere iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione di odontoiatra ed alla difesa delle specifiche competenze professionali;

n) provvedere all'amministrazione dei beni dell'ordine;

o) proporre all'approvazione dell'assemblea provinciale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

p) stabilire, entro limiti necessari per il funzionamento dell'ordine e per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, l'ammontare di una tassa annuale, nonché l'ammontare delle tasse per l'iscrizione, per il trasferimento, per il rilascio dei certificati, per il rilascio dei pareri, per la liquidazione degli onorari, per la pubblicità in materia sanitaria, nonché l'ammontare delle tasse per ogni ulteriore attribuzione istituzionale demandata all'ordine professionale;

q) richiedere al presidente la convocazione dell'assemblea degli iscritti qualora lo ritenga opportuno in relazione a temi di particolare interesse;

r) apportare alle tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche aumenti o diminuzioni non superiori al 30 per cento degli importi fissati, in relazione ad esigenze di carattere locale;

s) promuovere periodiche verifiche della specifica professionalità nei confronti degli iscritti. In sede di prima applicazione della presente legge tali verifiche sono costituite dall'accertamento della frequenza, ogni cinque anni, applicazione di

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

corsi di aggiornamento per un numero di ore stabilito ed accreditati dalla Federazione nazionale degli ordini che provvede ad emanare il relativo regolamento;

t) designare i componenti delle commissioni per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra;

u) provvedere alla sospensione cautelare dall'esercizio della professione degli iscritti che non risultino in possesso, a seguito del parere espresso da una apposita commissione costituita da tre esperti, dei requisiti psico-fisici necessari per lo svolgimento della professione stessa. I tre esperti della citata commissione sono designati: il primo dal presidente del tribunale competente per territorio, il secondo dal consiglio direttivo stesso, il terzo dall'interessato al procedimento di sospensione o dal coniuge o dai parenti fino al quarto grado. Nel caso di omissione da parte dell'interessato o dei familiari, il presidente del tribunale provvede alla designazione anche del terzo esperto. La sospensione può essere comminata al massimo per un anno ed è rinnovabile, previo ulteriore parere della commissione di esperti, per un ulteriore anno.

2. Al collegio dei revisori dei conti dell'ordine provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

a) esaminare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

b) esaminare i documenti amministrativi e contabili.

ART. 5.

1. Al presidente dell'ordine provinciale degli odontoiatri spettano le seguenti attribuzioni:

a) rappresentare l'ordine;

b) convocare e presiedere il consiglio direttivo e l'assemblea degli iscritti;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirigere l'attività degli uffici;

d) svolgere gli altri compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

2. Al vicepresidente spettano le seguenti attribuzioni:

a) sostituire il presidente in caso di sua assenza od impedimento;

b) svolgere le funzioni a lui delegate dal presidente.

3. Al segretario spettano le seguenti attribuzioni:

a) curare l'archivio, i verbali delle assemblee, i registri prescritti dalle leggi e dai regolamenti;

b) autenticare le copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciare, ai sensi della legislazione vigente e dei regolamenti.

4. In caso di assenza od impedimento il segretario è sostituito in tutte le sue funzioni dal membro del consiglio direttivo più giovane di età che non ricopra altre cariche.

5. Al tesoriere spettano le attribuzioni di cui all'articolo 32 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. In caso di assenza od impedimento il tesoriere è sostituito in tutte le sue funzioni dal membro del consiglio direttivo più anziano di età che non ricopra altre cariche.

ART. 6.

1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale degli odontoiatri, convocato di norma per iniziativa del presidente, è convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, previa specifica degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di presentazione di mozione di sfiducia nei confronti del presidente. Qualora la mozione di sfiducia sia approvata a maggioranza, il presidente decade dalla carica. Il presidente decade dalla carica anche qualora siano stati emessi nei suoi confronti provvedimenti di arresto o sentenza di condanna in primo grado a pena detentiva.

ART. 7.

1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale degli odontoiatri è eletto dall'assemblea degli iscritti all'albo professionale provinciale con sistema maggioritario, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Sono, a tal fine, considerati titolari del diritto elettorale attivo e passivo tutti gli iscritti all'ordine professionale provinciale.

2. Le elezioni del consiglio direttivo sono indette dal presidente ogni quattro anni, tra il mese di ottobre ed il mese di dicembre, in una data indicata dal consiglio direttivo uscente.

3. La comunicazione agli elettori della data delle elezioni è effettuata entro un termine compreso tra un massimo di sessanta ed un minimo di quarantacinque giorni prima di tale data, mediante avviso da pubblicare sul bollettino dell'ordine, ove esistente, nel periodico ufficiale della Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri e su almeno due quotidiani tra i più diffusi nella provincia. La pubblicazione sui quotidiani va ripetuta altre due volte nelle due settimane precedenti le elezioni. La comunicazione della data delle elezioni può essere effettuata, in alternativa, mediante lettera raccomandata da inviare a ciascun iscritto. Nella comunicazione sono indicati i giorni, gli orari e la sede delle votazioni.

ART. 8.

1. L'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« Art. 4 - 1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri nella medesima regione, ad ec-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cezione della Valle d'Aosta, ferma restando l'autonomia delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono riuniti nella federazione regionale degli ordini degli odontoiatri avente sede nella città in cui ha sede l'assessorato alla sanità della relativa regione.

2. Gli organi di gestione della federazione regionale degli ordini degli odontoiatri durano in carica quattro anni e sono costituiti da:

a) l'assemblea regionale;

b) il consiglio direttivo regionale;

c) il presidente;

d) il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti.

3. L'assemblea regionale è composta dai membri dei consigli direttivi degli ordini provinciali degli odontoiatri.

4. Il consiglio direttivo regionale è composto da:

a) sette consiglieri, se il numero degli ordini provinciali della regione non è superiore a tre;

b) nove consiglieri, se il numero degli ordini provinciali della regione non è superiore a cinque;

c) quindici consiglieri, se il numero degli ordini provinciali della regione è pari a sei o superiore.

5. L'assemblea regionale degli ordini degli odontoiatri stabilisce, ogni quattro anni, il numero dei consiglieri che ciascun consiglio direttivo provinciale può eleggere in seno al consiglio direttivo regionale. Tale numero è stabilito in funzione del numero degli iscritti a ciascun ordine provinciale e nel rispetto dei seguenti principi:

a) ogni ordine provinciale deve essere rappresentato almeno da un consigliere;

b) ogni ordine provinciale non può essere rappresentato nel consiglio direttivo regionale da un numero pari alla metà o

più dei componenti del consiglio stesso, fatto salvo il caso che nella regione vi siano due soli ordini provinciali.

6. Il consiglio direttivo regionale si riunisce entro la prima decade del mese di febbraio dell'anno successivo alle elezioni dei consigli direttivi provinciali, su convocazione del componente più anziano di età, per procedere alla elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti ».

ART. 9.

1. Al consiglio direttivo della federazione regionale degli ordini degli odontoiatri spettano le seguenti attribuzioni:

a) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

b) stabilire il contributo annuo che ciascun ordine deve versare in rapporto al numero degli iscritti per le spese di funzionamento della federazione regionale stessa;

c) svolgere le funzioni attribuite alle federazioni regionali dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti di lavoro e dalle convenzioni;

d) designare i rappresentanti della federazione stessa presso commissioni, enti ed organizzazioni;

e) gestire, d'intesa con gli organi del Servizio sanitario nazionale, le commissioni professionali e di valutazione della qualità dei requisiti, quale sistema di governo e di procedura formativa del personale sanitario.

2. Al presidente della federazione regionale spettano le seguenti attribuzioni:

a) rappresentare la federazione;

b) convocare e presiedere il consiglio direttivo;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirigere l'attività degli uffici;

d) svolgere gli altri eventuali compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

3. Al vice presidente, al segretario ed al tesoriere si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

4. Al consiglio direttivo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, intendendosi sostituito al consiglio direttivo provinciale il consiglio direttivo della federazione regionale degli ordini degli odontoiatri.

ART. 10.

1. L'articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« Art. 5 - 1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri di tutto il territorio nazionale sono riuniti nella Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri, con sede in Roma.

2. Gli organi della Federazione nazionale durano in carica quattro anni e sono i seguenti:

- a) il consiglio nazionale;
- b) il comitato centrale;
- c) il presidente;

d) il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti.

3. Il consiglio nazionale è composto dai presidenti degli ordini provinciali degli odontoiatri.

4. La Federazione nazionale è diretta da un comitato centrale composto da quindici membri. Il comitato centrale è eletto dal consiglio nazionale non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alle elezioni dei presidenti e dei consigli direttivi degli ordini provinciali, tra gli iscritti agli albi provinciali professionali degli odontoiatri con le medesime modalità elettorali previste per il consiglio direttivo provinciale ».

ART. 11.

1. Al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri spettano le seguenti attribuzioni:

a) eleggere fra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;

b) stabilire il contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione nazionale;

c) vigilare, sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione;

d) coordinare e promuovere l'attività degli ordini professionali e delle federazioni regionali;

e) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti e impartire direttive per la verifica professionale periodica degli iscritti;

f) designare i rappresentanti della Federazione stessa presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

g) concorrere con le autorità centrali allo studio ed all'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare la professione;

h) impartire direttive per la soluzione delle controversie di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 4;

i) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli ordini provinciali; contro i provvedimenti adottati è ammesso il ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

l) proporre al consiglio nazionale le tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

m) assumere iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione ed in difesa delle competenze professionali;

n) provvedere all'amministrazione dei beni della Federazione stessa.

2. Al consiglio nazionale della Federazione nazionale spettano le seguenti attribuzioni:

a) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) approvare, su proposta del comitato centrale, il codice di deontologia;

c) adottare i regolamenti proposti dal comitato centrale. Detti regolamenti sono inviati al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. I regolamenti relativi al personale dipendente della Federazione nazionale sono inviati anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

d) approvare le tariffe minime e massime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche proposte dal comitato centrale. Tali tariffe sono rese esecutive con decreto del Ministro della sanità e sono obbligatorie per le persone fisiche e giuridiche legittimate alla erogazione delle prestazioni odontoiatriche e qualsiasi accordo in deroga è considerato nullo. Le relative violazioni comportano la sospensione da uno a sei mesi dall'esercizio della professione per le persone fisiche, comminata dall'ordine professionale competente e la sospensione per lo stesso periodo dell'autorizzazione amministrativa per le persone giuridiche, disposta, previo accertamento o verifica della avvenuta violazione, dall'autorità che l'ha rilasciata;

e) esprimere, su proposta del comitato centrale, parere vincolante sulle modifiche alla tabella XVIII-bis, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sulla programmazione del numero dei posti disponibili nelle facoltà di odontoiatria.

ART. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« Ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea che esercitano un'attività professionale nel campo dell'odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati e altri titoli di cui all'allegato B alla presente legge, purché conseguiti in uno degli Stati membri della Comunità europea, è riconosciuto il titolo di odontoiatra ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale, definita ai sensi del comma 2 dell'articolo 1. ».

ART. 13.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle commissioni degli odontoiatri, degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e il presidente della commissione nazionale degli odontoiatri della federazione nazionale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convocano, rispettivamente, le assemblee provinciali degli iscritti agli albi professionali provinciali degli odontoiatri ed il consiglio nazionale per l'elezione dei consigli direttivi provinciali e del comitato centrale.

3. Almeno per i primi due anni dalla loro costituzione ai sensi della presente legge gli ordini provinciali degli odontoiatri e la Federazione nazionale possono fissare la loro sede presso gli ordini provinciali dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-chirurghi.

ART. 14.

1. In caso di morte o dimissioni di uno dei componenti degli organi collegiali degli ordini provinciali degli odontoiatri e della Federazione nazionale, subentra il primo dei non eletti. Nel caso di cessazione di un numero di componenti superiore alla metà si procede a nuove elezioni.

ART. 15.

1. I provvedimenti di sospensione adottati nei confronti degli odontoiatri dipendenti da strutture pubbliche sono validi ai fini disciplinari per quanto riguarda il rapporto di lavoro dipendente rispetto alla struttura pubblica e la durata delle misure disposte dall'ordine è considerata ai fini degli eventuali provvedimenti disciplinari di sospensione adottati in tale ambito.

2. Ai fini di cui al comma 1 il legale rappresentante della struttura dalla quale l'odontoiatra dipende informa l'ordine provinciale competente dell'avvio dei provvedimenti disciplinari ed il presidente dell'ordine comunica all'interessato le eventuali sanzioni comminate.

ART. 16.

1. Il numero 3 del primo comma dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è sostituito dal seguente:

« 3). La sospensione dall'esercizio della professione per la durata da un mese a tre anni, salvo quanto è stabilito all'articolo 43 ».

ART. 17.

1. L'autorità giudiziaria comunica obbligatoriamente all'ordine provinciale degli odontoiatri l'apertura e l'esito dei procedimenti penali nei confronti degli odontoiatri iscritti al relativo albo professionale, nonché le misure restrittive della

libertà od incidenti sulle capacità civili ed i provvedimenti di interdizione ed inabilitazione all'esercizio della professione.

ART. 18.

1. Dopo la lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 2 del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria di odontoiatra, approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1986, è aggiunta la seguente lettera:

« *b-bis)* liberi professionisti ».

ART. 19.

1. Ai componenti dei consigli direttivi degli ordini provinciali degli odontoiatri e delle federazioni regionali, del consiglio nazionale, del comitato centrale, dei collegi dei revisori dei conti, nonché delle altre commissioni istituite con delibera degli organi competenti in seno agli ordini provinciali ed alle federazioni è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei predetti organi.

2. Ai presidenti, ai vicepresidenti, ai segretari ed ai tesorieri degli ordini provinciali degli odontoiatri e delle federazioni regionali è altresì corrisposta una indennità di carica.

3. La misura del gettone di presenza e dell'indennità di carica di cui ai commi 1 e 2, nonché i limiti e le modalità per la loro corresponsione, sono stabiliti con un apposito regolamento, deliberato dal comitato centrale della Federazione nazionale ed approvato ai sensi dell'articolo 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. Con lo stesso regolamento sono altresì stabiliti i criteri per il rimborso delle spese sostenute in occasione della partecipazione alle sedute degli organi, di cui al comma 1, o dell'espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta in località diversa da quella in cui l'eletto ha la propria residenza o il proprio domicilio.

ART. 20.

1. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo professionale provinciale di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, gli esercenti la professione di odontoiatra sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM). I laureati in odontoiatria possono ricostruire a titolo oneroso il periodo pregresso, dalla data di prima iscrizione all'albo professionale tenuto dall'ordine dei medici-chirurghi.

2. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, gli esercenti la professione di odontoiatra che abbiano intrapreso un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono obbligatoriamente iscritti ai fondi speciali di previdenza assunti in gestione dall'ENPAM ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, dello statuto dell'ENPAM, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono apportate le necessarie modifiche allo statuto dell'ENPAM, per garantire agli iscritti agli albi professionali provinciali degli odontoiatri di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, l'iscrizione al Fondo generale dell'ENPAM nonché la rappresentanza in seno al consiglio nazionale, al comitato direttivo e al collegio sindacale dell'ENPAM stesso in misura proporzionale rispetto agli iscritti agli albi professionali dei medici-chirurghi.

ART. 21.

1. La radiazione dall'albo professionale provinciale degli odontoiatri di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1985, n. 409,

come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è pronunciata con le modalità di cui agli articoli 41 e 42 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nei confronti degli iscritti al medesimo albo professionale che per due volte siano stati condannati per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale.

ART. 22.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge restano in vigore le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221, e della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni.

ART. 23.

1. Gli articoli 6, 20, 22, e 23 della legge 24 luglio 1985, n. 409, l'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, e la legge 31 ottobre 1988, n. 471, sono abrogati.